



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 37 del 25/08/2020

OGGETTO :

Disciplina del conferimento dei rifiuti in esecuzione al nuovo sistema organizzativo di raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani. - Ambito di Raccolta Ottimale Lecce 2 ARO LE 2.

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che il D.L.vo 152 del 3.04-2006 "Norme in materia ambientale" presenta, tra l'altro, quanto segue in materia di gestione dei rifiuti, il seguente quadro prescrittivo e sanzionatorio di sintesi:

ART. 192 (Divieto di abbandono) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli *articoli 255 e 256*, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

ART. 198 (Competenze dei comuni) I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare, tra l'altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

ART. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) In ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;

ART. 255 (Abbandono di rifiuti) Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

PREMESSO altresì:

- che il Comune di Melendugno, insieme ad altri 9 comuni, fa parte dell' Ambito di Raccolta Ottimale ARO 2 LE di cui alla Pianificazione Regionale in materia del ciclo integrato per la gestione dei rifiuti;
- che, in seguito a procedura di gara di evidenza pubblica, il servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati agli urbani in ambito ARO LE 2 è stato aggiudicato per il territorio di Melendugno alla ditta Ecotecnica s.r.l.;
- che in data 28/01/2019 è stato sottoscritto il Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di cui sopra Repertorio nr. 505/2019;
- che per il Comune di Melendugno l'inizio del nuovo servizio è stato fissato per il 20-05-2019 con la fase di start up e con la tempistica prevista dal Capitolato speciale d'appalto per l'entrata a regime;

- che successivamente la ditta Ecotecnica srl, in collaborazione con il Comune di Melendugno, ha organizzato per la cittadinanza degli incontri informativi sulla nuova organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- che, tenuto conto dell'imminenza della stagione estiva 2019, il servizio di raccolta secondo il nuovo assetto organizzativo del nuovo appalto ha osservato una modalità "mista", con il mantenimento ancora di cassonetti stradali tradizionali, che sarebbero dovuti andare via via a scomparire, in luogo della raccolta porta a porta spinta, prevista dal nuovo servizio, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;
- che nel frattempo la ditta appaltatrice ha proseguito la distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata secondo il nuovo assetto organizzativo, sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche, comprendendo nella distribuzione anche il materiale illustrativo ed i calendari di raccolta a cui attenersi, nonché impartendo le istruzioni per il corretto conferimento delle varie frazioni di rifiuto;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 31 del 3-08-2020, con la quale si stabilisce quanto segue:

- Ecotecnica srl con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4100/20 (26/06/2020) sino al 15/Ottobre/2020 e salvo proroga, avrebbe garantito la prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 29-01-2019 dichiarato inefficace nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;
- La medesima ditta avrebbe garantito la prosecuzione del servizio aggiuntivo di pulizia delle spiagge e dei litorali fruibili, già affidato con Determinazione n. 731 del 21-06-2020 (Registro generale) e regolarmente autorizzato dal RUP dell'ARO LE/2.

ACCLARATO dalle molteplici e reiterate segnalazioni del comando della Polizia Locale, documentate da materiale foto/video, dalle ulteriori segnalazioni della stessa ditta esecutrice del servizio, anch'esse documentate da copioso materiale foto/video, che presso le località balneari e costiere del territorio di Melendugno si assiste di fatto:

- 1) all'esposizione in luogo pubblico di contenitori della raccolta differenziata appartenenti specialmente alle utenze non domestiche (villaggi turistici, lidi, stabilimenti balneari, pubblici esercizi, esercizi commerciali), che invece dovrebbero essere ritirati, conservati e mano-tenuti in aree di proprietà/disponibilità degli utenti, in tal modo generando di fatto siti che attraggono depositi incontrollati di rifiuti di ogni genere;
- 2) alla generalizzata inosservanza delle modalità di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani, di talché gli operatori della raccolta si trovano a manipolare rifiuti indifferenziati anche relativamente alle frazioni che da tempo sono soggette alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica);

DATO ATTO che nelle settimane di maggior impatto antropico del corrente mese lo scrivente è stato costretto, al fine di scongiurare inconvenienti igienico-sanitari derivati dal deposito su aree pubbliche di rifiuti anche putrescibili in presenza di alte temperature, ad emanare l'ordinanza n. 36-2020, con la quale è stato disposto:

- 1) con decorrenza immediata, sino al 24-08-2020 e salvo proroga, il ritiro e l'avvio a trattamento/smaltimento di ogni genere di rifiuto, indipendentemente dalla tipologia merceologica, depositato sulle vie ed aree pubbliche nelle adiacenze dei contenitori al servizio delle UND, delle località marine del Comune di Melendugno, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, ai pubblici esercizi e ai villaggi turistici;
- 2) nell'ottemperare a quanto ordinato al punto precedente la ditta avrà cura di non pregiudicare il corretto e regolare svolgimento degli altri servizi di igiene urbana di propria competenza, compresi quelli sulle utenze domestiche;
- 3) di provvedere, fino a tutto il 31-08-2020, per tutte le utenze, ad anticipare gli interventi di ritiro dei rifiuti nelle ore notturne o al massimo nelle primissime ore del mattino, al fine di non generare ritardi soprattutto per il ritiro del putrescibile;

CONSTATATO che, alla scadenza delle disposizioni di cui all'ordinanza sopra citata, la situazione di generalizzata inosservanza degli obblighi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti ed alla corretta tenuta dei contenitori permane, tanto che lo scrivente si vede costretto a reiterare i contenuti del citato provvedimento n. 36-2020;

RITENUTO che la situazione dianzi descritta non possa essere in alcun modo tollerata in quanto contravviene ai basilari principi e obblighi, oramai consolidati, della differenziazione dei rifiuti solidi urbani, provoca inconvenienti igienico sanitari, incide negativamente sul decoro e la pulizia delle vie e delle aree pubbliche, con grave lesione dell'immagine del territorio la cui vocazione turistica e oramai fuori discussione, si ripercuote in maniera drastica sulle performance di percentuale di raccolta differenziata, che nell'ultimo periodo erano risultate eccellenti (quasi 80%);

VISTA la Carta dei Servizi Tipo approvata dalla Regione Puglia e la Carta dei Servizi dell'ARO Le 2;

VISTO il D. Lgs. n. 152-2006 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 24-2012 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. n. 267-2000;

ORDINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- A) I contenitori per la raccolta dei rifiuti (carrellati, mastelli, ecc.), devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà o aree nella disponibilità degli assegnatari non accessibili a terzi, evitando manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro pulizia, conservazione, manutenzione, restando fermo l'obbligo in caso di danneggiamento o furto di richiedere il reintegro al gestore, previa denuncia alle autorità competenti;
- B) Anche i contenitori (carrellati, mastelli, ecc.) "condominiali" devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, con ciò intendendosi esclusivamente le pertinenze interne degli immobili e/o porzioni di proprietà esterna, purché le medesime siano completamente recintate o chiuse, tali da essere inibite del tutto al pubblico passaggio e al pubblico utilizzo;
- C) I contenitori (carrellati, mastelli, ecc.) devono essere esposti entro le prime ore del mattino su suolo pubblico solo ed esclusivamente nei giorni per il conferimento previsto per ogni tipologia di frazione merceologica dal calendario consegnato dalla ditta appaltatrice insieme alle attrezzature e reperibile sul sito www.arole2.it. Nel caso i contenitori per la raccolta merceologica risultassero insufficienti, i rifiuti potranno essere contenuti in sacchi trasparenti e depositati a fianco al contenitore specifico, fermo restando l'obbligo di segnalare alla ditta esecutrice del servizio la eventuale necessità di integrazione della dotazione.
- A) I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere ritirati, a cura degli utenti, dalla pubblica via o area e sistemati all'interno di aree private e di pertinenza degli utenti stessi nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine non superiore a due ore dallo svuotamento da parte della ditta appaltatrice; eventuali danni, inconvenienti igienico sanitari, abbandoni incontrollati nelle adiacenze di detti contenitori saranno imputabili all'utenza associata agli stessi;
- D) Non saranno ritirati rifiuti esposti in ritardo e/o in difformità al calendario di raccolta e/o non correttamente differenziati;
- E) I contenitori (carrellati, mastelli, ecc.), ad uso di attività commerciali e/o pubblici esercizi, strutture ricettive, villaggi turistici non possono essere allocati su suolo pubblico, tranne che in casi straordinari e previa autorizzazione dell'Amministrazione attraverso un procedimento amministrativo che preveda una richiesta in deroga da parte dell'utenza e la presentazione di una planimetria con una relazione tecnica dove vengono descritti gli accorgimenti necessari per il decoro urbano oltre che igienico sanitario e le motivazioni della richiesta allocazione in deroga;
- F) Nel caso in cui durante la raccolta dei rifiuti vengano riscontrate eventuali non conformità rispetto alla disciplina impartita con la presente o alle definizioni del servizio, gli addetti non ritireranno i

rifiuti. In questa eventualità è fatto obbligo all'utente proprietario di rimuovere le eventuali difformità e riposizionare i relativi contenitori nei giorni successivi quando previsto dal calendario;

G) I concessionari degli stabilimenti balneari devono curare il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione dell'area in concessione ed hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di rifiuto al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa del ritiro da parte del servizio pubblico, negli orari e con le modalità fissate dal calendario dei conferimenti. E' fatto divieto di posizionare su suolo pubblico contenitori senza preventiva eventuale autorizzazione in deroga, previa presentazione di proposta con annessa planimetria dove venga dimostrata la compatibilità e fattibilità sotto il profilo del decoro e dell'igiene, nonché la motivazione della richiesta.

STABILISCE

Che, salvo quanto disposto dal D.L.vo 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria a norma della legge 689/81 e del D.L.vo 267/2000, art. 7-bis, da 25 euro a 500 euro. Dall'accertamento delle violazioni consegue, altresì, l'applicazione delle sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore/o dell'obbligato in solido.

Per le utenze commerciali le violazioni in argomento saranno punite oltre che con la sanzione pecuniaria come innanzi stabilita, anche con la chiusura dell'attività per giorni 3 (tre) nel caso di grave manifesta reiterazione della violazione.

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7.8.1990, n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale regionale TAR Puglia - previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente sia resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sulla sezione Amministrazione trasparente, nonché notificata, a cura della Polizia Municipale, agli esercizi e strutture per le quali è stata segnalata dalla ditta appaltatrice la non conformità dei conferimenti;

Che la stessa sia trasmessa per i relativi adempimenti in sede di controllo alla locale stazione Carabinieri, ad alla competente ASL nonché alla Polizia Municipale.

Melendugno, 25-08-2020

IL SINDACO
Ing. Marco Potì
F.to Potì